



Comune di Castellar  
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER  
L'UTILIZZAZIONE  
DELL'AREA SOSTA  
AUTOCARAVAN**

## Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta autocaravan, in seguito citata come "area camper" presso l'area degli impianti sportivi (lungo strada vicinale delle Acacie) a Castellar.

Il Regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

## Articolo 2

Il presente Regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs 267/2000;
- Legge 689/1981;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## Articolo 3

I servizi a disposizione dell'area sosta autocaravan saranno limitati nel periodo invernale, rispettando il seguente calendario:

- Dal 1° Marzo al 31 Ottobre: luce - acqua – servizi igienici e impianto smaltimento igienico-sanitario;
- Dal 1° Novembre al 28 Febbraio: esclusivamente impianto smaltimento igienico-sanitario.

## Articolo 4

**La sosta** all'interno dell'area camper è **permessa solo alle autocaravan** definite dall'art. 54 lettera m) del D.Lgs 285/92 cioè: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

**La sosta** all'interno dell'area camper **non è permessa ai caravan** (roulotte) definite dall'art. 54 lettera e) del D.Lgs. 285/92 cioè rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo, *salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.*

**Non sono ammessi altri sistemi di campeggio** (tende, verande ecc.), *salvo specifica autorizzazione comunale da richiedere almeno 10 giorni prima.*

I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 13 ed allontanati ed i mezzi rimossi forzatamente con costi addebitati al proprietario..

L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, previa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D.Lgs 285/1992.

## Articolo 5

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di **8 autocaravan** contemporaneamente.

L'area è aperta minimo 6 giorni sui sette settimanali, in quanto può essere riservato un giorno di chiusura per la pulizia e/o manutenzione dell'area.

Gli orari di accesso e recesso dall'area così come l'eventuale giorno di chiusura saranno stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

## Articolo 6

La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle **48 ore** dal momento dell'insediamento.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 13 e l'allontanamento dall'area camper.

## Articolo 7

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di ingresso ed uscita.

E' altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service.

## Articolo 8

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua **solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari**.

**E' vietato** l'utilizzo dell'acqua per lavaggio automezzi e/o usi diversi dal precedente comma.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

La violazione di quanto disposto nel presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 13 e l'allontanamento dall'area camper.

## Articolo 9

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree appositamente attrezzate (se presenti), lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli alberi, l'asportazione e il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti di lancio.

E' altresì vietata la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola (come da ordinanza sindacale n.07 del 26/11/2008), il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai veicoli, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno o l'obbligato in solido dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori con sacchi chiusi e legati e nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Articolo 10**

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a **pagamento**, in base alle tariffe stabilite dalla delibera della Giunta Comunale.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste da specifica delibera di Giunta Comunale.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo e comunque non superiore alle **48 ore**.

I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento, e rimossi forzatamente con costi a carico del proprietario.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

## **Articolo 11**

Ai sensi dell'art. 185 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

## **Articolo 12**

L'impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 11, comma 1 del presente regolamento, così come il lavaggio automezzi.

## **Articolo 13**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinati in materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma

di denaro da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 ai sensi della legge 689/81 art. 10 e pagabili tramite Conto Corrente Postale n. 15760127 intestato al Comune di Castellar.

## **Articolo 14**

Il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81.

In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

## **Articolo 15**

Le integrazioni e le modifiche del presente Regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti.

## **Articolo 16**

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.